

PRESTAZIONI COMPLEMENTARI ALL'AVS E ALL'AI

1. CONDIZIONI PRELIMINARI

Le prestazioni complementari (PC) sono subordinate alla situazione economica del richiedente. Esse perseguono quindi lo scopo di garantire un “reddito minimo” per far fronte ai “fabbisogni vitali” ai sensi della costituzione federale; il concetto di “reddito minimo” ai sensi della legislazione sulle PC è più esteso rispetto a quello del diritto esecutivo.

I cittadini svizzeri e i cittadini stranieri dell'Unione europea o dell'AELS, se domiciliati e abitualmente residenti in Svizzera, possono aver diritto alle PC se (condizioni alternative):

- ricevono una rendita di vecchiaia o per superstiti (vedove/vedovi e orfani) ai sensi LAVS (anche in via anticipata) oppure una rendita d'invalidità ai sensi LAI,
- avrebbero avuto diritto ad una rendita ai sensi LAVS se avessero compiuto il periodo minimo di contribuzione ai sensi LAVS oppure la persona deceduta l'avesse adempiuto, rispettivamente avrebbero avuto diritto ad una rendita ai sensi LAI se avessero adempiuto il periodo minimo di contribuzione ai sensi LAI,
- hanno diritto ad un assegno per grandi invalidi ai sensi LAI e hanno compiuto i 18 anni,
- hanno beneficiato di un'indennità giornaliera ai sensi LAI ininterrottamente per almeno 6 mesi.

Gli stranieri, non cittadini dell'UE o dell'AELS domiciliati e abitualmente residenti in Svizzera, sono equiparati ai cittadini svizzeri se, immediatamente prima della data nella quale domandano la PC, hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera per 10 anni. I rifugiati e gli apolidi sono equiparati ai cittadini svizzeri dopo 5 anni di dimora ininterrotta in Svizzera.

Per il diritto alla PC, la sostanza netta deve essere inferiore ai seguenti importi:

- CHF 100'000.00 per le persone sole;
- CHF 200'000.00 per le coppie sposate;
- CHF 50'000.00 per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.

2. COMPONENTI DELLA PC, IMPORTO E IMPORTO MINIMO

Le PC comprendono la PC annua (intesa quale copertura del fabbisogno vitale), il pagamento del premio di cassa malati per l'assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie ai sensi della LAMal e il diritto al rimborso di una serie di spese dovute alla malattia o all'invalidità.

Per il diritto alla prestazione, viene effettuato un raffronto fra i redditi computabili e le spese riconosciute: l'importo annuo della PC corrisponde alla differenza fra i due (lacuna di reddito), e meglio nei termini descritti di seguito.

- Se la lacuna di reddito è inferiore all'importo minimo della PC, il beneficiario ha diritto al solo pagamento del premio di cassa malattia ai sensi della LAMal, fino a concorrenza dell'importo minimo della PC stessa.
- Se la lacuna di reddito si situa fra l'importo minimo della PC e il premio effettivo di cassa malattia ai sensi della LAMal, l'importo della PC corrisponde all'importo della lacuna di reddito.
- Se la lacuna di reddito supera l'importo del premio cassa malattia computato nel calcolo della PC (premio effettivo o premio forfettario), l'importo della PC corrisponde al premio di cassa malattia ai sensi della LAMal, fino a concorrenza del premio effettivo se questo è inferiore al premio for-

fettario, rispettivamente fino a concorrenza del premio forfettario se il premio effettivo è superiore.

L'importo minimo della PC corrisponde al più elevato fra i seguenti importi:

- la riduzione dei premi massima stabilita dal Cantone per le persone che non beneficiano né delle PC né dell'aiuto sociale;
- il 60% dell'importo forfettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all'art. 10 cpv. 3 lettera d LPC.

Per il 2021, in Ticino l'importo più elevato è il primo.

3. SPESE RICONOSCIUTE

Ai fini del calcolo della PC annua sono considerate le seguenti spese (l'elenco è esaustivo):

- spese di natura professionale, fino ad un importo pari al reddito lordo dell'attività lucrativa;
- spese nette per la custodia complementare alla famiglia di figli che non hanno ancora compiuto gli 11 anni di età, sempreché la custodia sia necessaria e comprovata;
- costi di manutenzione di edifici e tassi ipotecari fino ad un importo pari al ricavo lordo dell'immobile;
- spesa per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, corrispondente ad un importo forfettario annuo di entità pari al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico – sanitarie (compresa la copertura infortuni), al massimo però il premio effettivo.

L'importo annuo forfettario per l'assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie ai sensi della LAMal è il seguente:

Categoria LAMal	Regione 1	Regione 2
Adulti	CHF 6'552	CHF 6'072
Giovani adulti 19-25 anni	CHF 4'752	CHF 4'416
Minorenni	CHF 1'512	CHF 1'416

Sono determinanti le regioni di premio definite dall'UFSP (Ufficio federale della sanità pubblica) conformemente all'art. 61 cpv. 2 LAMal (vedi Ordinanza del DFI sui premi medi 2021 dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle PC).

- contributi sociali all'AVS/AI/IPG;
- contributi di mantenimento pagati in virtù del diritto di famiglia, come gli alimenti;

- spesa per la copertura del fabbisogno vitale delle persone che vivono a domicilio:

Persona sola	CHF 19'610
Coniugi o partner registrati	CHF 29'415

Figli	Meno di 11 anni	Più di 11 anni
1° figlio	CHF 7'200	CHF 10'260
2° figlio	CHF 6'000	CHF 10'260
3° figlio	CHF 5'000	CHF 6'840
4° figlio	CHF 4'165	CHF 6'840
dal 5° figlio	CHF 3'470	CHF 3'420

- spesa per l'alloggio per le persone che vivono a domicilio, fino ai seguenti importi massimi:

Dimensione dell'economia domestica	Regione 2 (Città)	Regione 3 (Campagna)
1 persona	CHF 15'900	CHF 14'520
2 persone	CHF 18'900	CHF 17'520
3 persone	CHF 20'700	CHF 19'320
4 persone e più	CHF 22'500	CHF 20'880
Persona sola che coabita con terzi	CHF 9'450	CHF 8'760

In caso di comprovata necessità di affittare un appartamento accessibile in sedia a rotelle, per la spesa per l'alloggio viene riconosciuto un importo supplementare fino a CHF 6'000.

Se appartamenti o case unifamiliari sono abitate anche da persone che non sono comprese nel calcolo della PC, le spese per l'alloggio possono essere prese in considerazione solo proporzionalmente.

- spesa per la copertura del fabbisogno vitale delle persone che vivono durevolmente o per oltre 3 mesi in un istituto (le spese di soggiorno temporaneo, cioè fino al massimo a 3 mesi, in istituto sono rimborsate tramite il dispositivo delle spese di malattia/invalidità), cioè casa per anziani o istituto per invalidi (retta), ma solo per i giorni di permanenza fatturati dall'istituto (pro rata):
 - persone che vivono in una casa per anziani: la retta giornaliera fino ad un massimo di CHF 84 al giorno;
 - persone che vivono in un istituto per invalidi: la retta giornaliera fino ad un massimo di CHF 100 al giorno.
- spese personali (spillatico: vestiario, prodotti per l'igiene corporale, giornali, ecc.) di CHF 190 al mese per gli anziani risp. CHF 300 al mese per gli invalidi che vivono durevolmente o per oltre 3 mesi in un istituto.

4. REDDITI COMPUTABILI

Ai fini del calcolo della PC annua, sono considerati i redditi che seguono (l'elenco è esaustivo):

- le rendite dell'AVS e dell'AI, della previdenza professionale, dell'assicurazione militare e dell'assicurazione contro gli infortuni, nonché i versamenti da parte delle assicurazioni sociali estere. Vengono prese in considerazione le rendite dell'anno in corso;
- i redditi provenienti dalla sostanza (mobiliare/immobiliare), quali interessi, pigioni, subaffitti, usufrutti e diritti di abitazione;
- il valore locativo della propria abitazione;
- i contributi di mantenimento ricevuti in virtù del diritto di famiglia, come gli alimenti;
- le prestazioni sostitutive come le indennità giornaliere pagate dalla cassa malati, dall'assicurazione invalidità, dall'assicurazione contro la disoccupazione e dall'assicurazione contro gli infortuni;
- le prestazioni periodiche dei datori di lavoro. Il reddito del lavoro è considerato soltanto in modo parziale: dopo aver dedotto le spese necessarie al suo conseguimento e la parte di reddito non computabile (CHF 1'000 per le persone sole e CHF 1'500 per i coniugi), il reddito del lavoro è computato solamente in ragione di 2/3 mentre per i coniugi che non hanno diritto alle PC il reddito da lavoro è computato in ragione dell'80%;
- il reddito da lavoro dei beneficiari di un'indennità giornaliera dell'AI;
- le entrate e le parti di sostanza alle quali l'assicurato ha rinunciato;
- 1/15 della sostanza mobiliare o immobiliare secondaria (cioè non la casa d'abitazione) per gli invalidi e i superstiti risp. 1/10 per gli anziani che vivono a domicilio, nella misura in cui supera CHF 30'000 per le persone sole, CHF 50'000 per le coppie sposate e CHF 15'000 per gli orfani che hanno diritto ad una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI;
- 1/15 della sostanza immobiliare primaria (cioè la casa d'abitazione) per gli invalidi e i superstiti risp. 1/10 per gli anziani, nella misura in cui eccede CHF 112'500 oppure, nei casi seguenti, che supera CHF 300'000:
 - se un immobile di proprietà di una coppia di coniugi è abitato da uno dei due, mentre l'altro vive in un istituto o in ospedale;
 - se il coniuge beneficiario di un assegno per grandi invalidi dell'AVS, dell'AI, dell'AINF o dell'AM abita in un immobile di proprietà di uno o di entrambi i coniugi;
 - se un immobile di proprietà di una persona sola è abitato dal proprietario, che beneficia di un assegno per grandi invalidi dell'AVS, dell'AI, dell'AINF o dell'AM.

Per le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in istituto, il consumo della sostanza mobile o immobile al netto dei debiti, per la parte che supera le franchigie sopra indicate, è richiesto nella misura di:

- 1/5 della sostanza netta per i beneficiari di rendite di vecchiaia,
- 1/10 della sostanza netta per i beneficiari di rendite d'invalidità e per i superstiti.

5. RICHIESTA, NASCITA DEL DIRITTO ALLA PC E VERSAMENTO

Di regola il diritto alle PC nasce il primo giorno del mese in cui è depositata la domanda. Se la domanda di PC è depositata entro 6 mesi dalla notifica di una decisione di rendita dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità, il diritto nasce il mese nel corso del quale è stata depositata la domanda di rendita, ma al più presto dall'inizio del diritto alla rendita.

Per le persone domiciliate e residenti in Ticino, il diritto alle PC è determinato dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG/Servizio prestazioni complementari, che provvede pure al versamento. Il formulario per la domanda di PC può essere richiesto all'Agenzia AVS del proprio Comune di domicilio oppure scaricato da <https://www4.ti.ch/dss/ias/formulari/>.

La PC a copertura del fabbisogno vitale è versata mensilmente al beneficiario, mentre il premio di cassa malattia è versato direttamente alla cassa malati, in deduzione del premio dovuto ai sensi della LA-Mal. Le spese di malattia sono rimborsate di regola al beneficiario.

Gli importi della PC annua che servono a coprire la tassa giornaliera per il soggiorno in un istituto possono, a richiesta del beneficiario di PC o dell'istituto, essere versati direttamente all'istituto.

Il diritto alla PC è sospeso se il beneficiario soggiorna all'estero per più di 3 mesi oppure per più di 3 mesi complessivi nel corso di un anno civile; altrimenti detto, la possibilità di assentarsi dalla Svizzera è limitata a 3 mesi, indipendentemente dal fatto che siano consecutivi o meno.

6. RIMBORSO DELLE SPESE DOVUTE ALLA MALATTIA O ALL'INVALIDITÀ

Le persone che hanno diritto a una PC (anche solo per il pagamento del premio di cassa malati) possono farsi rimborsare una serie di spese, alle condizioni previste dalla legge; segnatamente:

- le spese per trattamenti dentari; queste spese sono rimborsate solo se il trattamento è riconosciuto quale semplice, economico ed adeguato. I medici dentisti sono orientati sui concetti di semplicità, economicità e adeguatezza e sulla procedura da seguire per l'allestimento dei preventivi di cura (secondo la tariffa AINF/AM/AI). Il Servizio prestazioni complementari è a disposizione per qualsiasi informazione in merito alle cure dentarie nell'ambito delle PC,
- le spese di aiuto, di cura e di assistenza a domicilio o in istituti diurni,
- le spese supplementari per un regime dietetico d'importanza vitale,
- le spese di trasporto al luogo di trattamento medico più vicino,
- le spese per mezzi ausiliari, come ad esempio la locazione di un letto azionato elettricamente,
- le partecipazioni e le franchigie di cassa malattia,
- le balneoterapie prescritte dal medico ed i soggiorni di convalescenza, dedotto un contributo per il vitto.

L'importo massimo riconosciuto, per ogni anno civile, è di:

- CHF 25'000 per le persone sole che vivono a domicilio,
- CHF 50'000 per i coniugi che vivono a domicilio,
- CHF 6'000 per le persone collocate in istituto.

Gli invalidi che vivono al loro domicilio e che percepiscono un assegno per grandi invalidi di grado medio o elevato possono usufruire, dopo aver ammortizzato l'importo dell'assegno per grandi invalidi e del contributo per l'assistenza dell'AVS o dell'AI, di un rimborso supplementare fino a:

- CHF 35'000 per i beneficiari di un assegno per grandi invalidi di grado medio,
- CHF 65'000 per i beneficiari di un assegno per grandi invalidi di grado elevato.

I conteggi della cassa malattia, gli onorari dei medici dentisti e altre fatture devono essere inoltrate alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG/Servizio prestazioni complementari al più tardi entro 15 mesi dalla data del conteggio o della fattura.

7. OBBLIGO DI INFORMARE

I beneficiari di PC devono comunicare immediatamente alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG/Servizio prestazioni complementari ogni cambiamento delle condizioni personali e ogni variazione della propria situazione economica o di quella del coniuge o dei figli beneficiari della prestazione, rispetto a quelle vigenti al momento dell'emanazione della decisione, così come l'entrata o la dimissione da una casa per anziani, da un istituto di cura o da un istituto per invalidi.

In particolare (l'elenco non è esaustivo), devono essere immediatamente comunicati:

- il cambiamento di indirizzo,
- il cambiamento di domicilio,
- la partenza per un altro Cantone o per l'estero,
- qualsiasi cambiamento della pigione,
- la separazione, il divorzio, lo scioglimento dell'unione registrata, il nuovo matrimonio o la nuova unione registrata,
- il decesso del coniuge, del partner registrato o di un figlio che è considerato nel calcolo della PC,
- l'inizio e la fine di un'attività lucrativa,
- la fine o l'interruzione dell'apprendistato o della formazione scolastica,
- l'aumento o la diminuzione del reddito o della sostanza (p. es.: eredità, donazioni, rendite, pensioni comprese quelle estere, ecc.),
- qualsiasi forma di alienazione (in particolare, vendita e donazione) o di acquisizione (in particolare, acquisto o eredità) di beni immobili,
- l'inizio o la fine delle prestazioni concesse da una Cassa malattia, da un'assicurazione privata, ecc.,
- l'entrata e l'uscita da una casa per anziani, da un istituto per invalidi, da una casa di cura, da un ospedale,
- la soppressione, l'aumento o la diminuzione della rendita (di vecchiaia, per superstiti o d'invalidità

del primo e del secondo pilastro).

Gli stessi obblighi incombono al rappresentante legale del beneficiario.

8. RESTITUZIONE DELLA PC LECITAMENTE O ILLECITAMENTE RISCOSSA

Le prestazioni (PC, premio di cassa malati e spese di malattia) percepite indebitamente da parte del beneficiario devono essere restituite.

Devono altresì essere restituite, da parte degli eredi del beneficiario, le prestazioni (PC, premio di cassa malati e spese di malattia) percepite lecitamente dallo stesso nei 10 anni precedenti al suo decesso, per la parte di massa ereditaria che eccede l'importo di CHF 40'000.

9. ESONERO DAL PAGAMENTO DEL CANONE RADIO E TELEVISIONE

I beneficiari di una PC possono chiedere l'esonero del canone radio e televisione, trasmettendo alla SERAFE SA, Casella postale, 8010 Zurigo la relativa dichiarazione rilasciata da parte della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG/Servizio prestazioni complementari.

10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALLA RIFORMA DELLE PC DAL 2021

Il diritto previgente (valido fino al 31 dicembre 2020) si applica ancora per 3 anni dopo l'entrata in vigore della riforma (al 01 gennaio 2021) ai beneficiari di PC per i quali la revisione comporterebbe una riduzione dell'importo della PC oppure la perdita del diritto.